

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)



Reg. n° ____ del __/__/2017

Prot. gen. n° 13248 del 30/05/2017

Ordinanza n. **362** del 23/05/2017

OGGETTO: Demolizione totale e rimozione macerie dei fabbricati pericolanti siti in Amatrice Capoluogo – Fg. 59 partt. 23 – 28 - 34 – 36 – 39 – 95 (parte) – 96 (parte) – 102.

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della "Zona Rossa";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

DATO ATTO CHE i fabbricati siti in Amatrice Capoluogo, identificati al NCEU al Foglio 59 particelle 23 – 28 - 34 – 36 – 39 – 95 (parte) – 96 (parte) – 102 sono stati gravemente danneggiati dal sisma del 24.08.2016, del 30.10.2016 e del 18.01.2017;

APPURATO che gli edifici in argomento risultano di proprietà dei sigg.ri:

- Coltellesse Giuliano, Coltellesse Lino, Coltellesse Livio e Del Re Angela per la part. 23;
- Guerrini Giancarlo e Guerrini Nicola Carlo per la part. 28;
- Torreti Luigi e Torreti Valentina per la part. 34 sub 2 e 5;
- Gigli Lina per la part. 34 sub 3;
- Torreti Elsa per la part. 34 sub 4;
- Serafini Cecilia per la part. 36 sub 1 - 2 - 4 e part. 39 sub 5 e 6;
- Classetti Angelo e Classetti Sandro per la part. 39 sub 1;
- Bucci Gianna per la part. 39 sub 2 e 3;
- Galli Roberto per la part. 95 sub 26 e 27;
- Santori Domenico e Sinibaldi Virginia per la part. 95 sub 25 e 29;
- Luci Luciano per la part. 95 sub 28 e 31;
- Pellegatta Alessadro, Pellegatta Silvio e Pellegatta Stefano per la part. 96 sub 10 e 11;
- Mauro Massimiliano e Vitali Paola per la part. 102 sub 1 - 2 - 4 -5;

DATO ATTO, altresì, che i manufatti di che trattasi non risultano vincolati da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento al proprietario dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *“ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *“Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili”*

- L'art. 6, in rubrica "*Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali*";

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante "*attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori*";

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante "*diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali*";

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: "*Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti*";

CONSIDERATO l'aggravarsi della minaccia di crollo;

VISTA la scheda di valutazione n. 01 del GTS riunitosi in data 20/03/2017 che, anche se non allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per i manufatti in oggetto:

Foglio 59 particelle 34 – 36 - 39

Trattasi di aggregato di fabbricati ubicati lungo Via Madonna della Porta, (part. 39) e lungo Via Francesco Grifoni (particelle 39 – 36 e 34).

Il fabbricato di cui alla part. 39, identificato con il civico n. 9, adibito a civile abitazione, risulta crollato quasi per intero, rimane in piedi la muratura perimetrale al piano terra che contiene le macerie dello stesso. Detta struttura risulta in incipiente pericolo di crollo.

Il fabbricato di cui alla particella 39 che fa angolo tra Via Madonna della Porta e Via Francesco Grifoni risulta ancora in piedi ma presenta un grave e diffuso quadro fessurativo con meccanismi di ribaltamento delle facciate in atto. Detto fabbricato consta di tre piani fuori terra con strutture verticali in muratura mista di pietra arenaria e mattoni e solai in latero-cemento.

Il fabbricato di cui alla part. 36 risulta addossato alla particella n. 39, la destinazione è a magazzino, e presenta strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta nonché una struttura interna composta da travi in c.a.. Le strutture verticali in muratura risultano gravemente compromesse e presentano gravi lesioni a taglio.

Il fabbricato di cui alla part. 34, anch'essa in aggregato con i fabbricati sopra descritti, risulta parzialmente crollato nella parte retrostante la via denominata "Francesco Grifoni" e denota lesioni sulle strutture verticali costituite da muratura in pietra arenaria e malta.

Atteso il grave quadro fessurativo rilevato nei fabbricati oggetto di verifica;

in considerazione dell'incombenza degli stessi sulla viabilità pubblica (Via Madonna della Porta e Via Francesco Grifoni);

preso atto delle operazioni in corso per la messa in sicurezza della adiacente viabilità pubblica costituita da Via dei Bastioni;

SI PROPONE l'intervento TIPO D2, ossia di demolizione totale dell'intero aggregato di fabbricati costituito dalle particelle nn. 39, 36 e 34, nonché la relativa rimozione delle macerie.

Si annota che i fabbricati adiacenti di cui alle p.lle nn. 35, 38 e 40 risulta già crollati.

Foglio 59 particelle 102 – 96 (parte) – 95 (parte) - 23 - 28

Trattasi di aggregato composto da edifici plurimi distinti con le seguenti particelle e con il quadro fessurativo a margine indicato:

p.lla 102: edificio in muratura parzialmente crollato incombente su Via Cola; si propone la demolizione totale e rimozione delle macerie, previo recupero degli elementi lapidei costituenti il portale di accesso;

part. 96 : edifici crollati per intero ed attesa l'incombenza delle macerie su Via Cola necessita la rimozione delle stesse;

part. 95: l'edificio nella sua parte in muratura risulta crollato e quindi si propone la rimozione delle macerie; nella parte rimasta ancora in piedi, costituita da una struttura portante intelaiata di travi e pilastri, si riscontrano gravi lesioni ai nodi e pertanto se ne propone la demolizione totale e rimozione delle relative macerie.

p.lla 23: trattasi di fabbricato ad unico piano, con struttura verticale in muratura di pietra arenaria e malta con tetto in legno. Detto fabbricato presenta crolli parziali della muratura risultando altresì in imminente pericolo di crollo, pertanto se ne propone la demolizione totale con rimozione delle macerie.

p.lla 28: trattasi di fabbricato con due piani fuori terra, con struttura verticale in muratura di pietra arenaria e malta. Detto fabbricato presenta crolli parziali della muratura risultando altresì in imminente pericolo di crollo, pertanto se ne propone la demolizione totale con rimozione delle macerie.

DATO ATTO che l'intervento di demolizione totale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'ex-art. 28 del D.L. 17.10.2016 n. 189 e relativa conversione in legge, il quale al comma 6 recita: *Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorso quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali))......*

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO CHE la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione e rimozione macerie di alcuni fabbricati pericolanti siti in Amatrice e frazioni;

VISTA la nota del 23.03.2017 del Coordinatore del COI, con la quale si comunica che gli interventi di demolizione e sgombero delle macerie pubbliche e private di cui alle proposte del GTS recenti o ancora non emesse ante 01.03.2017 saranno eseguiti a cura della Regione Lazio;

ORDINA

la **premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

la demolizione totale e rimozione macerie dei fabbricati, siti in Amatrice Capoluogo, identificati al NCEU al Foglio 59 partt. 23 – 28 - 34 – 36 – 39 – 95 (parte) – 96 (parte) – 102, meglio indicati nella planimetria catastale allegata, di proprietà dei sigg.ri:

- Coltellesse Giuliano, Coltellesse Lino, Coltellesse Livio e Del Re Angela per la part. 23;
- Guerrini Giancarlo e Guerrini Nicola Carlo per la part. 28;
- Torreti Luigi e Torreti Valentina per la part. 34 sub 2 e 5;
- Gigli Lina per la part. 34 sub 3;
- Torreti Elsa per la part. 34 sub 4;
- Serafini Cecilia per la part. 36 sub 1 - 2 - 4 e part. 39 sub 5 e 6;
- Classetti Angelo e Classetti Sandro per la part. 39 sub 1;
- Bucci Gianna per la part. 39 sub 2 e 3;
- Galli Roberto per la part. 95 sub 26 e 27;
- Santori Domenico e Sinibaldi Virginia per la part. 95 sub 25 e 29;
- Luci Luciano per la part. 95 sub 28 e 31;
- Pellegatta Alessadro, Pellegatta Silvio e Pellegatta Stefano per la part. 96 sub 10 e 11;
- Mauro Massimiliano e Vitali Paola per la part. 102 sub 1 - 2 - 4 - 5;

al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con la scheda di valutazione del GTS n° 01 del 20.03.2017, che anche se non allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante sostanziale, dalla quale si rileva, per i fabbricati in parola:

Foglio 59 particelle 34 – 36 - 39

Trattasi di aggregato di fabbricati ubicati lungo Via Madonna della Porta, (part. 39) e lungo Via Francesco Grifoni (particelle 39 – 36 e 34).

Il fabbricato di cui alla part. 39, identificato con il civico n. 9, adibito a civile abitazione, risulta crollato quasi per intero, rimane in piedi la muratura perimetrale al piano terra che contiene le macerie dello stesso. Detta struttura risulta in incipiente pericolo di crollo.

Il fabbricato di cui alla particella 39 che fa angolo tra Via Madonna della Porta e Via Francesco Grifoni risulta ancora in piedi ma presenta un grave e diffuso quadro fessurativo con meccanismi di ribaltamento delle facciate in atto. Detto fabbricato consta di tre piani fuori terra con strutture verticali in muratura mista di pietra arenaria e mattoni e solai in latero-cemento.

Il fabbricato di cui alla part. 36 risulta addossato alla particella n. 39, la destinazione è a magazzino, e presenta strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta nonché una struttura interna composta da travi in c.a.. Le strutture verticali in muratura risultano gravemente compromesse e presentano gravi lesioni a taglio.

Il fabbricato di cui alla part. 34, anch'essa in aggregato con i fabbricati sopra descritti, risulta parzialmente crollato nella parte retrostante la via denominata "Francesco Grifoni" e denota lesioni sulle strutture verticali costituite da muratura in pietra arenaria e malta.

Atteso il grave quadro fessurativo rilevato nei fabbricati oggetto di verifica;

in considerazione dell'incombenza degli stessi sulla viabilità pubblica (Via Madonna della Porta e Via Francesco Grifoni);

preso atto delle operazioni in corso per la messa in sicurezza della adiacente viabilità pubblica costituita da Via dei Bastioni;

SI PROPONE l'intervento TIPO D2, ossia di demolizione totale dell'intero aggregato di fabbricati costituito dalle particelle nn. 39, 36 e 34, nonché la relativa rimozione delle macerie.

Si annota che i fabbricati adiacenti di cui alle p.lle nn. 35, 38 e 40 risulta già crollati.

Foglio 59 particelle 102 – 96 (parte) – 95 (parte) - 23 - 28

Trattasi di aggregato composto da edifici plurimi distinti con le seguenti particelle e con il quadro fessurativo a margine indicato:

p.lla 102: edificio in muratura parzialmente crollato incombente su Via Cola: si propone la demolizione totale e rimozione delle macerie, previo recupero degli elementi lapidei costituenti il portale di accesso;

part. 96 : edifici crollati per intero ed attesa l'incombenza delle macerie su Via Cola necessita la rimozione delle stesse;

part. 95: l'edificio nella sua parte in muratura risulta crollato e quindi si propone la rimozione delle macerie; nella parte rimasta ancora in piedi, costituita da una struttura portante intelaiata di travi e pilastri, si riscontrano gravi lesioni ai nodi e pertanto se ne propone la demolizione totale e rimozione delle relative macerie.

p.lla 23: trattasi di fabbricato ad unico piano, con struttura verticale in muratura di pietra arenaria e malta con tetto in legno. Detto fabbricato presenta crolli parziali della muratura risultando altresì in imminente pericolo di crollo, pertanto se ne propone la demolizione totale con rimozione delle macerie.

p.lla 28: trattasi di fabbricato con due piani fuori terra, con struttura verticale in muratura di pietra arenaria e malta. Detto fabbricato presenta crolli parziali della muratura risultando altresì in imminente pericolo di crollo, pertanto se ne propone la demolizione totale con rimozione delle macerie.

che il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio, quale Soggetto Attuatore delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto di quanto descritto dal Decreto Legislativo 09.04.2008, n° 81, e più segnatamente con l'adozione di un apposito "Programma di demolizioni", secondo il quale la successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, con particolare riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154 e 155 nel medesimo decreto;

DISPONE

che il recupero dei beni ed effetti personali avverrà durante le operazioni di recupero delle macerie;

che la partecipazione della popolazione alle attività sarà prevista consentendo lo stazionamento della popolazione avente diritto in aree ragionevolmente sicure da cui sarà possibile la visione dello svolgimento dell'intervento di recupero e rimozione delle macerie;

che nelle operazioni di "de-compattazione" e "pettinatura" delle macerie i beni e gli effetti personali (di qualsiasi tipo) che dovessero essere visibili verranno recuperati dal personale operatore il quale avrà cura di annotare il luogo di rinvenimento (p.es. annotando il numero civico, l'edificio in corrispondenza del quale è avvenuto il rinvenimento e comunque qualsiasi informazione che consentirà al Comune o ai Carabinieri di associare il bene ritrovato al proprietario);

che nel caso di beni ed effetti personali non di valore gli stessi devono essere consegnati al Comune;

che nel caso di beni ed effetti personali di valore il loro recupero deve avvenire alla presenza di personale dei Carabinieri, i quali prenderanno in custodia gli stessi, e redigeranno gli atti necessari;

che il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio senza oneri a carico dei proprietari;

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI;
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;

• ai Carabinieri;
ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.
Contro la presente
è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

di notificare la presente ordinanza ai sigg.ri:

- Coltellese Giuliano, Coltellese Lino, Coltellese Livio e Del Re Angela per la part. 23;
- Guerrini Giancarlo e Guerrini Nicola Carlo per la part. 28;
- Torreti Luigi e Torreti Valentina per la part. 34 sub 2 e 5;
- Gigli Lina per la part. 34 sub 3;
- Torreti Elsa per la part. 34 sub 4;
- Serafini Cecilia per la part. 36 sub 1 - 2 - 4 e part. 39 sub 5 e 6;
- Classetti Angelo e Classetti Sandro per la part. 39 sub 1;
- Bucci Gianna per la part. 39 sub 2 e 3;
- Galli Roberto per la part. 95 sub 26 e 27;
- Santori Domenico e Sinibaldi Virginia per la part. 95 sub 25 e 29;
- Luci Luciano per la part. 95 sub 28 e 31;
- Pellegatta Alessadro, Pellegatta Silvio e Pellegatta Stefano per la part. 96 sub 10 e 11;
- Mauro Massimiliano e Vitali Paola per la part. 102 sub 1 - 2 - 4 - 5;

in qualità di proprietari degli immobili oggetto del presente provvedimento.

Amatrice, li 3005/2017



per **IL SINDACO**
Sergio Pirozzi

